Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 44 del Registro
del 27-07-2017

Oggetto: Atto di Appello Mallia Giuseppe c/Comune di Palma di Montechiaro – **Conferimento incarico legale.**

ANNO 2017

L'anno ***duemiladiciassette,*** *il giorno* diciassette *del mese di* luglio *alle ore* 13,15 *nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott.Antonino La Mattina,nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017,*con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Concetta Giglia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la l.r 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributari e Legali dalla quale si rileva che l' Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico – legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributari e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributari e Legali;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al Tribunale di Agrigento nell'atto di appello proposto da Mallia Giuseppe avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n.774/2016 al fine di resistere sulle motivazioni addotte nell'atto di appello;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino La Mantia

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

Che in data 27/4/2016 è pervenuta comunicazione di udienza di prima comparizione, fissata dal Giudice di Pace di Agrigento per il giorno 08/06/2016, per il ricorso proposto da Mallia Giuseppe avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n.45 del 2/3/2016 per mancato pagamento del verbale di n.24/2014 redatto dalla Polizia Municipale nei confronti dello stesso, in qualità di legale rappresentante della ditta Eurorappresentanze s.r.l. con sede legale a Raffadali in c.da Buogimi SS.118 Km. 135.200, per avere svolto l'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchio automatico senza la prescritta comunicazione al Comune;

Che tale fatto costituisce violazione all'art. 18, comma 1, e art.22, comma 1, della L.R. n.28/99 e la sanzione edittale va da un minimo di € 1.549,00 ad un massimo di € 15.490,00;

Vista l'ordinanza ingiunzione n.45 del 2.3.2016 con la quale è stata confermata la sanzione ridotta di € 3.108,00 a carico del sig. Mallia Giuseppe ed è stato ordinato allo stesso di procedere al pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla notifica dell'atto;

Che il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito nel giudizio conferendo incarico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo con delibera di G.M. n.88/2016;

Che il giudizio predetto si è concluso con sentenza n.744/2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento con la quale è stato rigettata l'opposizione e confermata l'ordinanza ingiunzione n.45/2016;

Visto l'atto di Appello inoltrato dal Sig. Mallia Giuseppe innanzi al Tribunale di Agrigento avverso la sentenza n.774/2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento in data 31 ottobre 2016;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, giusta disciplinare – contratto stipulato in data 12.10.2015;

Dato atto ancora che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al Tribunale di Agrigento nell'atto di appello proposto da Mallia Giuseppe avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n.774/2016 al fine di resistere sulle motivazioni addotte nell'atto di appello;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

Copia lettera O.d.C
Comunicato 8.11
Dott. ma P. Rosa
Dott. Colaianni

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0016412
del 15/05/2017

Tribunale di Agrigento

Atto di appello

Di Mallia Giuseppe nato in Agrigento il 12 gennaio 1970, n.q. di rappresentante legale della **Eurorappresentanze Vending srl** con sede in Raffadali c.da Buagimi SS 118 P.I. 02365820840, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piro con studio in Siculiana via Roma n 85 fax 0922818241 pec :giuseppepiro@pec.it per procura in calce al presente atto

Contro

Il Comune di Palma di Montechiaro c.f. 81000070847 in persona del Suo Sindaco/rappresentante legale pro -tempore elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Claudio Trovato in Palermo via delle Alpi n 52 dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace in data 8 giugno 2016 con indirizzo pec:claudiotrovato@pec.it

avverso

la sentenza numero 774/2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento dott. Cacciatore in data 31 ottobre 2016 e mai notificata nel procedimento contro il Comune di Palma di Montechiaro iscritto al n.r.g. 894-2016

Si espone:

La soc. Eurorappresentanze Vending svolge nel territorio della provincia di Agrigento l'attività di distributore di bevande e snack e prodotti alimentari mediante l'installazione di macchinette distributrici automatiche all'interno di spazi pubblici,locali pubblici,privati ecc.

L'installazione delle suddette macchinette e l'esercizio della suddetta attività soggiace in Sicilia alle regole previste dalla legge regionale n. 28/99 art 18 che così testualmente recita:

"1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonchè, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.

4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione nè comunicazione nè si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica."

In forza di tale regole l'odierna appellante con comunicazione raccomandata numero 13756488801-08 del 2 agosto 2012 comunicava al Comune di Palma di Montechiaro l'installazione di una serie di macchinette distributrice all'interno delle sedi scolastiche dell'Istituto comprensivo D. Provenzani di Palma di Montechiaro ,Plessi Pirandello-Sillitti-De Amicis.

Tale comunicazione veniva effettuata allegando apposita dichiarazione contente la specificazione di tutti gli elementi e requisiti necessarie e previsti dalla citata legge regionale 28/99 art 18 ed in particolare *la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4,della cita legge, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione.*

Relativamente ai plessi scolastici Pirandello Sillitti e De Amicis alla comunicazione veniva anche allegata nota protocollo numero 542/a39 del 14 marzo 2011 firmata dal dirigente del 2 circolo scolastico di Palma di Montechiaro con la quale si autorizzava l'installazione dei suddetti distributori automatici all'interno dei Plessi scolastici De Amicis - Sillitti e Pirandello.

Con verbale amministrativo n 2472014 redatto dalla Polizia Municipale di Palma di Montechiaro veniva contestato all'Odierna Appellante di avere svolto l'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchio automatico senza la prescritta comunicazione al Comune.

In conseguenza del suddetto verbale il capo settore affari tributari e legali emetteva ordinanza ingiunzione numero 45 del 2 marzo 2016 con la quale veniva applicata al signor Mallia Giuseppe, quale legale rappresentante della Eurorappresentanze Vending, la sanzione pecuniaria di euro 3108,00 per avere violato l'art 22 comma 1 della legger regionale Sicilia n 28/99.

In particolare, veniva contestato all'odierna Appellante di avere svolto l'attività di vendita mediante apparecchi automatici al'interno dei suddetti Plessi scolastici senza la prescritta comunicazione.

Avverso tale ordinanza ingiunzione la ditta Eurorappresentanze Vending interponeva ricorso iscritto al nrg 894/2016 avanti il Giudice di Pace di Agrigento, il quale con la sentenza che qui si impugna numero 744/2016 rigettava l'opposizione e confermava l'ordinanza ingiunzione n 45 emessa dal Comune di Palma di Montechiaro in danno della odierna Ricorrente.

Con il presente atto il sottoscritto Mallia Giuseppe interpone atto di impugnazione al fine di chiedere la riforma della sucitata sentenza e per l'effetto ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione numero 45/2016 emessa dal Comune di Palma di Montechiaro ed il suo presupposto verbale amministrativo redatto dalla Polizia municipale n 2472014 per i motivi appresso enucleati:

1)La legge regionale Sicilia n 28/99 art 18 disciplina le modalità di esercizio dell'attività di commercio di prodotti per mezzo di apparecchi elettronici.

Tale norma prevede precipuamente le modalità ed i requisiti necessari a poter installare nel rispetto della legge le macchinette distributrici automatiche di snack e bevande all'interno di edifici pubblici o privati ricadenti in un determinato territorio.

In particolare tale norma fa obbligo al soggetto che intenda installare tali macchinette distributrici di dare preventiva comunicazione di inizio di attività al Comune competente territorialmente;decorsi trenta giorni ed in assenza di alcun diniego l'attività si intende regolarmente autorizzata.

L' Odierna Appellante, successivamente al mese di ottobre 2013, in ragione delle sua attività imprenditoriale provvedeva ad installare delle macchinette distributrici automatiche all'interno di alcuni edifici ricadenti nel comune di Palma di Montechiaro.

Prima di provvedere a tale installazione provvedeva a dare tempestiva comunicazione con raccomandata avente numero 13756488801-8 del 2 agosto 2012, allegata al fascicolo di primo grado, al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro.

Tra i vari edifici in cui venivano installate tale macchinette figuravano anche i plessi scolastici De Amicis -Sillitti e Pirandello tutti facenti parte dell'istituto comprensivo -2 circolo D. Provenzani.

In ragione di tale circostanza la comunicazione di inizio attività relativa a Quest'ultimi plessi scolastici veniva accompagnata dalla nota protocollo 542 /a39 a firma del dirigente scolastico del 2^ circolo di Palma di Montechiaro con la quale veniva data autorizzazione e nulla osta all'installazione delle suddette macchinette,senza alcuna riserva o richiesta di pagamento di canone.

Tale nulla osta,correttamente, veniva rilasciata senza alcuna riserva e men che meno senza alcuna condizione in ordine al pagamento di eventuale tasse per occupazione di suolo pubblico.

Nonostante tale precipua e puntuale produzione il Giudice di Pace di Agrigento disattendeva totalmente le risultanze probatorie e documentali presenti nel fascicolo di parte ricorrente e comunque anche assunte nel corso dell'attività istruttoria e rigettava l'opposizione.

Dalla lettura dei motivi addotti a sostegno della sentenza emerge che il Giudice di Pace di Agrigento ha rigettato l'opposizione sull'errato convincimento che Parte Opponente non abbia provveduto al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico,all'acquisizione del nulla osta da parte del Comune al fine di occupare una determinata area all'interno della scuola.

Orbene, il convincimento seguito dal Giudice di prime cure, appare totalmente errato e merita di essere adeguatamente corretto mediante riforma della sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado non ha considerato che a mente dell'art 18 della regione sicilia N 28/99 l'odierna ditta Appellante ***nella comunicazione di inizio di attività in atti versata, ha regolarmente provveduto a dichiarare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione delle macchinette.***

Con la medesima comunicazione si è provveduto anche ad indicare la postazione in cui i predetti apparecchi automatici sarebbero stati installati.

A tale comunicazione non ha fatto seguito nei successivi 30 giorni alcuna comunicazione di sospensione o richiesta di altra documentazione (soccorso istruttorio) da parte del Comune di Palma di Montechiaro, il quale è rimasto in silenzio favorendo la formazione del silenzio /assenso alla positiva formazione del procedimento autorizzatorio.

Erroneamente il Giudice di Pace con la decisione resa ha ritenuto che per l'esercizio di tale attività fosse necessaria anche il pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.

Invero, tale requisito, nella fattispecie in esame non doveva affatto ritenersi necessario ai fini della positiva formazione del procedimento.

Nessuna tassa di occupazione di suolo doveva corrispondersi al Comune di Palma di Montechiaro e quidni non era affatto necessaria ai fini dell'inizio dell'attività in commento.

Va detto, infatti , che lo spazio di allocazione delle suddette macchinette, essendo all'interno di edifici scolastici non può ritenersi suolo pubblico e come tale soggetto al pagamento della tassa di occupazione.

Le macchinette in commento sono state, infatti, installate all'interno di edifici scolastici che, pur essendo di proprietà comunale, sono stai dati in concessione alla direzione scolastica.

Con la concessione di tali locali la gestione, la titolarità e la responsabilità delle attività che sono poste all'interno degli edifici, salvo che non si tratti di attività di natura straordinaria, sono state trasferite dal Comune di Palma di Montechiaro alla competente direzione scolastica, la quale è divenuta la titolare a stipulare ogni tipo di rapporto negoziale e disporre in ordine alle attività poste in essere all'interno della scuola,salvo il rispetto dei profili amministrativi.

A riprova di ciò basti citare che qualunque tipo di servizio che comporti un spesa od un entrata di natura non straordinaria posta in essere all'interno dei sucitati Plessi scolastici fa capo non al comune di Palma di Montechiaro bensì all'istituzione scolastica che ne ha la disponibilità e che quindi rappresenta l'unica Amministrazione titolata, eventualmente, a richiedere un possibile canone di occupazione di area.

Con la prestazione del consenso all'installazione manifestata dal Dirigente Scolastico, e prodotta in atti, non accompagnata da alcuna condizione sospensiva o richiesta di pagamento di canoni di occupazione, la direzione scolastica ha provveduto in forza dei poteri ad Essa spettanti dal titolo concessorio ad autorizzare l'espletamento dell' attività in commento su di un' area ad accesso delimitato agli alunni al corpo docente ed al personale ata e di cui Ella ne ha la esclusiva disponibilità e potestà.

La direzione scolastica, nei fatti, avendo prestato il consenso all'installazione e non avendo richiesto il pagamento di alcun canone di fatto ha inteso rinunciare al pagamento del canone eventuale di occupazione di quell'area a fronte del vantaggio derivante dal poter godere all'interno del Plesso comunale del servizio di somministrazione di snack e bevande.

Ma come se ciò da solo non bastasse non può non tacersi del fatto che il Giudice di Pace, con la decisione resa ha omesso di considerare che, a seguito della comunicazione di inizio di attività all'interno dei Plessi scolastici sopra indicati ,il Comune di Palma di Montechiaro, nei successivi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione,in presenza di un asserita carenza documentale o di requisiti, non ha provveduto a sospendere tale attività inibendo di proseguire nell'installazione delle macchinette distributrici.

Il tal modo si è formato il silenzio assenso al processo formativo di inizio attività che non può essere successivamente bloccato secondo la discrezionalità degli operatori comunali.

Tale precipuo ragionamento trova riscontro nella nuova legge di **riordino della pubblica amministrazione n.124/2015 ed ancor prima nel d.legvo 59 del 2010.**

In forza di tali norme entro 60 giorni dalla presentazione della Scia, l'ente pubblico deve verificare l'esistenza dei requisiti previsti per

legge per l'attività. Il termine è **perentorio**. Entro tale scadenza l'amministrazione, qualora vi sia la carenza anche di una sola condizione, deve scegliere tra una delle due seguenti vie:- se è **impossibile regolarizzare l'attività**, l'ente vieta la prosecuzione dell'attività stessa e provvede alla **rimozione degli eventuali effetti dannosi**;

- se invece la **regolarizzazione è possibile**, dispone solo la **sospensionedell'attività** e invita l'imprenditore a prendere le **misure correttive** entro un termine non inferiore ai **30 giorni**; in caso di mancato adempimento l'attività rimane **vietata**.

Questa procedura è stata prevista per tutte le attività economiche, comprese quella che ci occupa nel presente giudizi.

Il comportamento silente mantenuto sul punto da parte del Comune di Palma di Montechiaro ha determinato il perfezionamento della procedura conferendo efficacia definitiva alla comunicazione di inizio di attività,cicostanza,questa palesemente disattesa dal giudice di primo grado e per cui si chiede anche sotto tale profilo la riforma della sentenza impugnata.

Tutto ciò premesso,

Mallia Giuseppe nato in Agrigento il 12 gennaio 1970 e quivi residente alla via Eracla Minoa n 14, n.q. di rappresentante legale della Eurorappresentanze Vending srl con sede in Raffadali c.da Buagimi SS 118 P.I. 02365820840, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piro con studio in Siculiana via Roma n 85 fax 0922818241 pec :giuseppepiro@pec.it per procura in calce al presente atto

Cita

Il comune di Palma di Montechiaro c.f. 81000070847 in persona del Suo Sindaco/rappresentante legale pro -tempore elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv' Claudio Trovato in Palermo via delle Alpi n 52 dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace in data 8 giugno 2016 a comparire dinanzi al Tribunale di Agrigento Sezione e Giudice designandi, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 10 ottobre 2017 ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia al Tribunale di Agrigento,quale giudice di appello,
respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata sentenza avente numero 744/2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento dott. Cacciatore in seno al giudizio nrg 894-2016 contro il Comune di Palma di Montechiaro e per l'effetto dichiarare:
la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n 45 del marzo 2016 emessa dal Comune di Palma di Montechiaro -ufficio servizi affari legali in danno di Mallia Giuseppe nq di legale rappresentante della soc Eurorappresentanze Vending con sede in Raffadali c.da Buagimi
Con vittoria di competenze e spese

Su dichiara che il valore della presente controversi è pari ad euro 3108,00.
Avv Giuseppe Piro

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINRIO
Dott. Antonino La Mattina

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE